

Determinazione 23 dicembre 2019 N. 7/2019

Istruzioni tecniche per il calcolo dei livelli di servizio L-1.01 e L-1.02 rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 20 dell'allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Il 23 dicembre 2019

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 maggio 2015, 258/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 258/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIMOE), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL) e i relativi Allegati A, B e C, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 88/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 88/2018/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 19 marzo 2019, 100/2019/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 100/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A, nonché le osservazioni pervenute, disponibili sul sito internet dell'Autorità;
- la comunicazione della Direzione infrastrutture energia e *unbundling* del 10 dicembre 2019 (protocollo 33239 del 10 dicembre 2019) recante schema di determinazione per istruzioni tecniche per il calcolo dei livelli di servizio L-1.01 e L-1.02 dei sistemi di *smart metering* 2G;
- le osservazioni inviate da Utilitalia (protocollo 34442 del 18 dicembre 2019), e-distribuzione (protocollo 34444 del 18 dicembre 2019), Unareti (protocollo 34446 del 18 dicembre 2019), Areti (protocollo 34448 del 18 dicembre 2019).

Considerato che:

- l'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL disciplina i livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico e la relativa tempistica di messa a regime, suddivisi per tipo di prestazione richiesta, inclusi in particolare:
 - la disponibilità giornaliera al Sistema Informativo Integrato e/o ai venditori delle curve quortorarie di energia L-1.01;
 - il tasso di successo delle operazioni di telegestione L-1.02 connesse a loro volta al requisito R-5.04 [Telegestione] di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione 87/2016/R/EEL;
- l'Autorità ha definito, con la deliberazione 646/2016/R/EEL, le direttive per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G per il triennio 2017-2019;
- la deliberazione 88/2018/R/EEL reca disposizioni in materia di configurazione dei sistemi di *smart metering* 2G che, fra l'altro, prevedono l'invio dell'esito della configurazione da parte del distributore al SII come parte integrante del processo di configurazione;
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL, adottata a seguito del relativo documento per la consultazione 100/2019/R/EEL, l'Autorità ha definito le direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G per il periodo 2020-2022;
- in particolare, con riferimento all'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL:
 - l'articolo 18 riporta disposizioni inerenti alle penalità per ritardi rispetto alle previsioni di messa in servizio e per mancato rispetto lieve dei livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G;
 - l'articolo 20 riporta disposizioni inerenti al monitoraggio dell'avanzamento e della *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G.
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità per la definizione, con propria determina da assumere previa informativa al Collegio, di istruzioni tecniche per il calcolo dei livelli di servizio L-1.01 e L-1.02 rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 20 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

Considerato che:

- con riferimento alla prestazione L-1.01, l'Allegato B alla delibera 87/2016/R/EEL già specifica alcuni aspetti per il calcolo del livello di prestazione; in particolare:
 - che le percentuali sono calcolate su media mensile, a regime, facendo riferimento alle curve orarie su base giornaliera di cui sono acquisiti anche entrambi i totalizzatori corrispondenti (fine giorno precedente e fine giorno corrente);

- con riferimento alla prestazione L-1.02 l'Allegato B alla delibera 87/2016/R/EEL già specifica alcune istruzioni tecniche per il calcolo del livello di prestazione; in particolare:
 - che sono escluse le operazioni “su larga scala” di telegestione come ad esempio la gestione del *load shedding*;
 - che le operazioni di telegestione possono avvenire su richiesta del venditore o di una terza parte designata.
- con riferimento in particolare alle sospensioni per morosità, l'articolo 5, comma 3, del TIMOE prevede che non possano essere eseguite al di fuori dei “giorni utili”, definiti come “*ciascun giorno della settimana diverso dai giorni indicati come festivi, ivi compresi il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i sabati ed i giorni che precedono il sabato o i festivi*”.

Considerato che:

- in risposta al documento per la consultazione 100/2019/R/EEL alcune imprese distributrici hanno chiesto di scorporare cause esogene, non prevedibili da parte del distributore e come tali non eliminabili, che possono ridurre le *performance* del sistema di *smart metering* 2G ai fini del calcolo dei livelli attesi, in particolare:
 - indisponibilità dei sistemi informatici, compresi i periodi di fermo programmato entro i tassi di operatività annuali e mensili fissati nel requisito L-2.01;
 - indisponibilità o disturbi relativi alle reti di telecomunicazione, anche legati a eventi di forza maggiore, compresa la comunicazione tra misuratore e concentratore a fini di telelettura e telegestione;
 - indisponibilità del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) ai fini dell'acquisizione dei dati ricevuti dalle imprese distributrici;
 - *testing* di nuovi sviluppi e aggiornamenti che richiedono un'installazione progressiva in campo reale degli apparati per validare gli effetti su numeri crescenti prima di un *roll-out* esteso;
- alcune imprese distributrici hanno evidenziato che ai fini del calcolo dei tempi di esecuzione delle prestazioni non immediatamente eseguibili, il periodo che intercorre tra la ricezione da parte del distributore della richiesta (che può provenire o dal SII o dai venditori per i flussi non ancora gestiti dal SII) e il primo momento utile per l'esecuzione della prestazione, non debba essere considerato, con particolare riferimento a:
 - distacchi per morosità, eseguibili solo nei “giorni utili” secondo “fasce di diurne di eseguibilità”;
 - cessazioni della fornitura, che possono essere eseguite solo a partire da una determinata data;
 - richieste di configurazione dei misuratori previste dalla deliberazione 88/2018/R/EEL, che devono essere eseguite contestualmente al cambio di fornitore (*switching*) ma possono essere richieste con un anticipo di diversi giorni rispetto alla data dalla quale deve essere efficace la configurazione richiesta (*configurazione differita*); in aggiunta, per tali

prestazioni di configurazione, un'impresa ritiene che il tempo di esecuzione debba fare riferimento alla data di efficacia indicata dal venditore, per evitare reiteri superflui di comunicazioni fra le parti;

- la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, d'intesa con la Direzione mercati *retail* e Tutele dei Consumatori di Energia, ha trasmesso alle imprese distributrici che hanno già avviato il piano di messa in servizio o hanno presentato richiesta per avviarlo dal 2020, nonché alla principale associazione di imprese distributrici, uno schema delle disposizioni da introdurre con la presente determinazione, ricevendo commenti da e-distribuzione, Unareti, Areti e Utilitalia relativi a:
 - necessità di prevedere tra le cause esimenti anche fenomeni eccezionali di natura locale, quali ad esempio alluvioni o altri eventi atmosferici estremi che possono impattare sulle *performance* dello *smart metering*;
 - necessità di considerare i tempi di arruolamento dei misuratori sottesi a concentratori già a regime;
 - necessità, per quanto concerne gli aggiornamenti di sistema, di considerare anche aggiornamenti informatici dell'intero sistema centrale, che possono riflettersi su varie aree anche progressivamente, e non solo i *testing* di nuovi sviluppi limitatamente alle aree interessate;
 - la possibilità di considerare, su base annua, un limitato numero di valori giornalieri da escludere dal calcolo della *performance* per tenere conto, su base forfettaria, di disservizi alla rete elettrica;
 - la possibilità per le imprese distributrici di escludere dal calcolo del livello di servizio i misuratori corrispondenti ai punti di prelievo per i quali siano stati riconosciuti indennizzi per interruzioni di durata superiore agli standard previsti dalla regolazione della continuità del servizio (8 ore o 12 ore in relazione al grado di concentrazione dell'ambito di appartenenza) onde evitare una doppia penalizzazione;
- infine, Utilitalia ha rappresentato la necessità generale di tenere conto dell'evoluzione dei sistemi di *smart metering* 2G, anche in relazione alla loro introduzione in contesti più confinati rispetto alla prima applicazione su larga scala, adeguando la regolazione di aspetti come quelli in esame alla maturità di detti sistemi;
- il Collegio dell'Autorità è stato informato riguardo le disposizioni da introdurre con la presente determinazione nell'ambito della riunione 1093^a di Autorità.

Ritenuto opportuno:

- ai sensi del punto 5 della deliberazione 306/2019/R/EEL, definire le istruzioni tecniche per il calcolo dei livelli di servizio L-1.01 e L-1.02, rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 20 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, ed in particolare:
 - ai fini del calcolo dei livelli di *performance* relativi alla prestazione di telelettura (livello di servizio L-1.01), escludere alcuni casi dovuti a fenomeni o eventi non controllabili dall'impresa distributtrice, inclusi

- fenomeni eccezionali di natura locale come segnalato dai soggetti consultati, ma non escludere disservizi dovuti a fornitori dell'impresa;
- ai fini del calcolo dei livelli di *performance* relativi alla prestazione di telegestione (livello di servizio L-1.02), ivi incluse le richieste di configurazione dei misuratori previste dalla deliberazione 88/2018/R/EEL, escludere l'impatto di alcuni fenomeni o eventi non controllabili dall'impresa distributrice (senza escludere disservizi dovuti a fornitori dell'impresa) e tenere conto che trattasi di richieste con data di efficacia differita;
 - prevedere una specifica esclusione per disservizi di ampia portata relativi al servizio di telecomunicazione su rete pubblica per le comunicazioni tra i concentratori e il sistema centrale;
 - tenere conto, per quanto riguarda in particolare le sospensioni per morosità, dei vincoli stabiliti dal TIMOE;
 - tenere conto del tempo di arruolamento dei misuratori sottesi a concentratori già a regime;
 - prevedere che le imprese distributrici documentino i casi esclusi per effetto del presente provvedimento dal calcolo degli indicatori di *performance* relativi ai livelli di servizio;
 - prevedere che, fermo restando che il calcolo del valore effettivo avviene sulla base delle medie mensili, l'impresa distributrice abbia la possibilità di (i) scorporare fino a un massimo del primo percentile di valori giornalieri con performance peggiori su base annua, per tenere conto, su base statistica, di disservizi alla rete elettrica, e (ii) scorporare i misuratori 2G corrispondenti ai punti di prelievo per i quali siano stati riconosciuti indennizzi per interruzioni di durata superiore agli standard previsti dalla regolazione della continuità del servizio, limitatamente al periodo di interruzione della fornitura;
 - prevedere, al fine di garantire certezza ai soggetti richiedenti le configurazioni di misuratori 2G tramite il SII, che l'esito della configurazione sia inviato dal distributore al SII contestualmente all'effettuazione di configurazione del misuratore, a prescindere dal momento programmato dell'avvio dell'esecuzione della configurazione differita;
- prevedere che le istruzioni tecniche oggetto della presente delibera siano oggetto di riesame dopo il primo anno della loro implementazione, allo scopo di tenere conto delle risultanze effettive, degli eventi effettivamente occorsi e delle eventuali difficoltà implementative

DETERMINA

1. di definire le seguenti istruzioni tecniche per il calcolo del livello di prestazione L-1.01 dell'Allegato B alla delibera 87/2016/R/EEL:

“Sono esclusi i periodi di tempo in cui sono presenti una o più delle seguenti cause, nei soli casi in cui non vi sia possibilità di controllo da parte del distributore e relativamente ai soli misuratori interessati:

- *indisponibilità dei sistemi e dei componenti funzionali alla telelettura, qualora tale indisponibilità possa essere attribuita a cause di forza maggiore o a causa di terzi diversi dai fornitori di tali sistemi e componenti;*
- *indisponibilità delle reti di telecomunicazione funzionali alla telelettura;*
- *indisponibilità dell’acquisizione dei dati da parte del Sistema Informativo Integrato.”*

2. di definire le seguenti istruzioni tecniche per il calcolo del livello di prestazione L-1.02 dell’Allegato B alla delibera 87/2016/R/EEL:

“Sono esclusi i periodi di tempo in cui sono presenti una o più delle seguenti cause, nei soli casi in cui non vi sia possibilità di controllo da parte del distributore e relativamente ai soli misuratori interessati:

- *indisponibilità dei sistemi e dei componenti funzionali alla telegestione, qualora tale indisponibilità possa essere attribuita a cause di forza maggiore o a causa di terzi diversi dai fornitori di tali sistemi e componenti;*
- *indisponibilità delle reti di telecomunicazione funzionali alla telegestione;*

Per le prestazioni di configurazione differita, di cui alla delibera 88/2018/R/EEL nel calcolo dei livelli di performance a 4 ore e a 24 ore tali prestazioni concorrono al rispetto dei rispettivi livelli attesi solo se la configurazione richiesta sia pienamente disponibile alle ore 00.00 della data di efficacia indicata nella richiesta del venditore, o di terza parte designata, inoltrata dal SII al distributore, e sia stato trasmesso al SII, contestualmente all’effettuazione della configurazione, l’esito della configurazione del misuratore da parte del distributore ai sensi del comma 5.1 lettera b), della medesima delibera.

Per le prestazioni di telegestione diverse da quelle per le quali è richiesta una configurazione ai sensi della delibera 88/2018/R/EEL, il tempo iniziale è l’istante di arrivo all’impresa distributrice della richiesta inviata dal SII, dal venditore o della terza parte designata. Fanno eccezione le richieste di sospensione per morosità riferite a punti di prelievo dotati di misuratore 2G messo in servizio, che concorrono al rispetto dei livelli attesi solo se l’operazione è eseguita entro i termini previsti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del TIMOE e la giornata in cui viene eseguita l’operazione è un “giorno utile”, come definito all’articolo 1 del TIMOE.”;

3. per entrambi i livelli di prestazione L-1.01 e L-1.02, inoltre, a integrazione di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2:

“Ai fini del calcolo dei livelli si applicano inoltre le seguenti condizioni:

- *le prestazioni dei misuratori arruolati dopo la messa a regime della cabina MT/BT a cui sono sottesi concorrono agli indicatori di performance una volta trascorsi i due giorni successivi alla data di messa in servizio;*
 - *sono esclusi i periodi di tempo in cui il distributore effettua aggiornamenti informatici dei sistemi centrali, entro i tassi di operatività annuali e mensili fissati nel requisito L-2.01, nonché, limitatamente alle aree interessate, i testing di nuovi sviluppi;*
 - *l'impresa distributrice ha facoltà di scorporare fino a 4 valori giornalieri su base annua, per tenere conto in modo forfettario di disservizi sulla rete elettrica, nonché di scorporare i misuratori 2G corrispondenti ai punti di prelievo per i quali siano stati riconosciuti indennizzi ai clienti finali per interruzioni di durata superiore agli standard previsti dalla regolazione della continuità del servizio, limitatamente al periodo di interruzione della fornitura”.*
4. di prevedere che le imprese distributrici documentino le cause di esclusione di cui ai precedenti punti 1. e 2. e la corretta applicazione delle condizioni di cui al punto 3. Tale documentazione potrà essere richiesta in sede di verifica ispettiva;
 5. di prevedere che le presenti istruzioni tecniche, che entrano in vigore dalla loro pubblicazione, siano soggette a riesame, sentite le imprese distributrici interessate, a seguito della prima applicazione nell'anno 2020, sulla base di un resoconto predisposto da e-distribuzione e messo a disposizione delle altre imprese distributrici;
 6. di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 23 dicembre 2019

Il Direttore
Andrea Oglietti